



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

**Al Rettore  
Università ed Istituzioni Universitarie  
LORO SEDI**

*e p.c.* **CINECA**

Ufficio VI  
Prot. n. 10084  
del 31/03/2017

**Oggetto: Nota chiarimenti prove integrative per Revisori Legali**

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti dagli Atenei sedi di esami, a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza n.136 dell'8 marzo 2017, concernente gli esami di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto contabile, si allega la nota in data odierna relativa a quanto indicato in oggetto.

Cordiali saluti,

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Vanda Lanzafame



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Esami di Stato, formazione continua e dottorati di ricerca

Ai Rettori delle Università  
LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136 - Esami di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – Esami integrativi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali – DM n. 63 del 19/01/2016

Il DM del MEF n. 63 del 19/01/2016, concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale, ha previsto tra l'altro la possibilità, per coloro che hanno già superato l'esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o che intendano abilitarsi alle stesse professioni, di svolgere degli esami integrativi, ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, presso gli Atenei sede dei predetti esami di Stato.

Pertanto, con l'Ordinanza in oggetto sono state date indicazioni in merito allo svolgimento di detti esami integrativi; al riguardo, a seguito di numerose richieste di chiarimento, sentito anche il MEF, si desidera precisare quanto segue.

In caso di contestuale richiesta di ammissione all'esame di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di richiesta a sostenere gli esami integrativi, quest'ultimi saranno espletati solo dai candidati che abbiano superato detti esami di Stato ed unicamente presso lo stesso Ateneo dove sono stati sostenuti gli stessi esami di abilitazione.

Diversamente coloro che sono già in possesso dell'abilitazione per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, potranno richiedere di espletare le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, presso qualunque degli Atenei sede dei predetti esami di Stato.

Per quanto riguarda il versamento dell'apposito contributo per le prove integrative, codesti Atenei potranno utilizzarlo per la copertura delle ulteriori spese attinenti allo svolgimento delle prove stesse.

Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi, come già indicato nell'Ordinanza Ministeriale dell'08/03/17, è necessario presentare - prima dell'inizio delle prove - la certificazione di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al DM n. 146/2012, pertanto, non è prevista la possibilità di ammissione alle prove con riserva di presentazione del compiuto tirocinio. L'attestato di compiuto tirocinio è rilasciato dal MEF a tutti coloro che hanno regolarmente completato il tirocinio ai sensi del D.M. n. 146 del 2012. Non costituiscono, invece, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai "dominus" presso il quale il tirocinio è svolto. Per poter chiedere conferma in merito all'avvenuta conclusione del tirocinio stesso sarà possibile contattare il MEF, RGS - Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XVI-Via XX Settembre, 97 00187 Roma, centr. tel.: 0647611.

Il responsabile del procedimento: [vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it) tel +39 06 5849 6083



Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi, la stessa Commissione giudicatrice degli esami di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrata, mediante apposito Decreto Rettorale, con esperti nelle materie indicate nel DM 63/2016.

La Commissione è chiamata ad operare con riferimento all'art. 5, lettera c) del DM 63/2016 che prevede una prova scritta comprendente un quesito pratico ed una prova orale nelle materie specificate nelle lettere f) g) h) i) l) dell'art. 1 del citato DM 63/2016. Al termine delle prove non è prevista l'attribuzione di un punteggio, pertanto, il giudizio sull'esito delle prove stesse potrà essere espresso solo in senso positivo o negativo.

L'elenco degli abilitati nella sessione in corso che hanno altresì superato gli esami integrativi e l'elenco di quanti, già abilitati, hanno superato gli esami integrativi dovrà essere inviato al MEF, firmato digitalmente, in formato elaborabile (excel o cvs), tramite PEC all'indirizzo: [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it).

Codesti Atenei sono tenuti unicamente a rilasciare eventuali attestati dell'avvenuto superamento degli esami integrativi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Melina